

PERMESSI EX LEGE 104/92

20

20

**Validità dei verbali relativi
all'accertamento della disabilità
in situazione di gravità soggetti
a rivedibilità**

PERMESSI EX LEGE 104/92

Validità dei verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità soggetti a rivedibilità

Riferimenti normativi

D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014 (pubblicata in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190); Circolare Inps 127/2016; Messaggio Inps 2330/2020

Al fine di fronteggiare al meglio l'emergenza sanitaria da Covid-19, ad aprile 2020, l'Inps aveva disposto la sospensione delle visite medico-legali per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Tali visite sono ripartite a far data dal 22 giugno 2020, secondo un calendario in linea con le misure di sicurezza vigenti (Messaggio Inps n. 2330/2020). Di conseguenza, in questo periodo si stanno recuperando tutte le visite, comprese quelle di revisione, che risultavano già in calendario durante i mesi di sospensione e, quindi, i tempi di attesa per il rinnovo dei verbali potranno essere particolarmente lunghi.

A fronte di ciò, riteniamo utile proporre un breve approfondimento circa la validità dei verbali relativi all'accertamento dell'handicap grave cosiddetti "rivedibili", ovvero contenenti una data di rivedibilità che comporta il riesame del caso dopo un determinato periodo: questo, per meglio comprendere cosa accade al verbale attestante la grave disabilità nelle more dell'attesa della nuova visita medica.

* * *

Con la Circolare n. 127 del 2016, l'Inps ha reso operative le novità introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge n. 114/2014 (Legge di conversione del D.L. 90/2014, pubblicata in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), fra le quali quelle relative alla semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo del rinnovo dei verbali attestanti la disabilità grave in cui sia prevista la rivedibilità.

In particolare, per quanto riguarda i verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità soggetti a revisione, la suddetta Circolare stabilisce testualmente che: "l'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 ha introdotto elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo che: *Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità*

conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione" (Circ. Inps 127/2016). È, quindi, normativamente prevista la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione dei benefici a tutela della disabilità grave anche nelle more della definizione dell'iter sanitario di revisione. Pertanto, i lavoratori/lavoratrici potranno continuare a fruire delle agevolazioni di legge per tutto il periodo che intercorre fra la data di rivedibilità del verbale di handicap grave e quella di conclusione dell'iter procedurale per il rinnovo dell'accertamento, benché siano diverse le regole da rispettare per poter fruire delle singole agevolazioni.

Infatti, al riguardo, l'Inps precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione. Invece, per quanto concerne il congedo straordinario, il prolungamento del congedo parentale e i riposi orari per i genitori in alternativa al prolungamento del congedo parentale, per continuare a fruire delle suddette agevolazioni, è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Nella medesima Circolare, inoltre, l'Inps chiarisce esplicitamente che:

"2.3 Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o

della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92).

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale”.

Pertanto, ai sensi di legge e disposizioni Inps, confermiamo che durante l’iter burocratico per il rinnovo del verbale si può continuare a fruire dei permessi ex lege 104 (senza necessità di presentare una nuova domanda) e che i permessi fruiti fino alla data di definizione nuovo verbale non devono essere “restituiti” o “recuperati” dal lavoratore, nemmeno nel caso in cui il nuovo verbale non confermi lo stato di gravità del lavoratore/lavoratrice.

Alla luce di ciò, rappresentiamo, inoltre, che le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non dovrebbero riportare più una data di scadenza, ma indicare espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione (circostanza facilmente verificabile anche direttamente dai colleghi/colleghe interessati).

Fermo quanto sopra, ove ancora ci siano dubbi, con il [comunicato stampa dell’11 luglio 2020](#), l’Inps ha confermato che: *“Fino all’avvenuta conclusione dell’accertamento sanitario, pertanto, anche i soggetti in possesso di un verbale con visita di revisione scaduta mantengono tutti i benefici e le agevolazioni di cui hanno usufruito fino a quel momento. Laddove necessario, le sedi Inps possono rilasciare una dichiarazione che riconosce la validità del verbale sanitario scaduto, nelle more della convocazione a visita”.*

Ricordiamo, infatti, che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Inps ha sospeso le visite per invalidità e handicap e che le stesse sono ripartite solo dal 22 giugno 2020, secondo un calendario in linea con le misure di sicurezza.

ATTENZIONE!

VERBALE CON DATA DI RIVEDIBILITÀ: CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA NUOVA DOMANDA

Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una **nuova domanda di autorizzazione per poter fruire**, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

- **prolungamento del congedo parentale** ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- **riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale**, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- **congedo straordinario** ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

In tale caso la Struttura territoriale Inps, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.

Si precisa, infatti, che nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Per maggiori informazioni, consultare la
[Circolare Inps n. 127/2016](#)

PERMESSI EX LEGE 104/92

**Validità dei verbali relativi all’accertamento della disabilità
in situazione di gravità soggetti a rivedibilità**

a cura di Antonella Iachetti

Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere